

COLLOQUIO SU
«SEI ANNI DI RIFORMA PENITENZIARIA»

Gargnano del Garda, Giugno 1982

ERNESTO CALVANESE (*) PIERA GALLINA FIORENTINI(*)

1. — Occasione per una verifica dei risultati dell'applicazione della Riforma penitenziaria (1), è stata offerta da un convegno che ha avuto luogo a Gargnano del Garda il 5-6 giugno 1982, promosso dalla Cattedra di Antropologia Criminale dell'Università degli Studi di Milano col patrocinio della Società Italiana di Criminologia. Tra i partecipanti erano presenti funzionari del Ministero di Grazia e Giustizia, giudici di sorveglianza, direttori ed esperti penitenziari, docenti universitari, criminologi, psicologi ed assistenti sociali.

Nel corso dell'incontro sono stati successivamente affrontati i due fondamentali settori della Riforma: quello rivolto all'ambito carcerario e quello imperniato sulle attività della Sezione di sorveglianza e sulle misure alternative alla detenzione.

2. — In ordine alla Riforma penitenziaria è stato sottolineato, primariamente e in via generale, come essa, sull'onda di una spinta politico-culturale nel contesto della quale sono state emanate anche altre leggi di vasta portata sociale — quali la legge 685 sulla disciplina degli stupefacenti e sul trattamento delle tossicodipendenze, la legge 180 sugli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, la legge 833 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale —, sia espressione di una tendenza del Legislatore a coinvolgere in questi settori di inter-

(*) Ricercatori presso la Cattedra di Antropologia Criminale dell'Università di Milano (titolare: Prof. GIANLUIGI PONTI).

(1) Legge n. 354 del 26 luglio 1975: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà».

vento sociale gli Enti Locali e le forze del territorio in un genere di attività svolta in precedenza.

Quando, dopo molti anni di travaglio legislativo, questa venne finalmente varata, si andarono alimentando molte speranze e molte aspettative: si disponeva finalmente di uno strumento legislativo di ampio respiro, decisamente innovatore e che sembrava potesse costituire la cornice normativa capace di incidere in modo significativo sulla istituzione carceraria e, più estesamente, sull'andamento della criminalità. Le aspettative si andarono alimentando nell'opinione pubblica, nel mondo giudiziario, in quello degli operatori che con la delinquenza avevano a che fare, oltre che fra gli utenti più direttamente interessati, cioè fra i detenuti stessi.

Per contro si sono andate sviluppando con gli anni critiche e riserve in molti settori, visto che le cose, in tema di delinquenza, non parevano essere significativamente mutate, semmai erano peggiorate per numero e per gravità le manifestazioni delittuose; oppure si andava reclamando che la Riforma non era stata applicata, che era rimasta lettera morta, che ne era stato sabotato lo spirito dagli organi della esecuzione, che non venivano forniti mezzi e strumenti per la sua applicazione. Le nuove manifestazioni della criminalità organizzata, il clima di violenza che sembra dominare nell'interno del carcere, i continui fatti di cronaca sulle uccisioni, ferimenti, intimidazioni, prevaricazioni che avvengono dentro le mura, la criminalità sempre più spavalda e sicura di sé, sono solo alcuni dei fatti che rendono conto di un diffuso sentimento di delusione delle aspettative. Si dice che le cose non sono mutate, che i problemi sono al punto di prima o anche peggio, si sostiene da una parte che la legge è stata male applicata o per nulla realizzata; da altri settori si sostiene invece che la legge era sbagliata, che è troppo permissiva, che bisogna abolirla, tornare indietro.

Proprio per ciò che in particolare si riferisce ad una valutazione empirica delle aspettative, attese o disilluse, dei destinatari per elezione di tale norma, e cioè dei detenuti, oltre che degli agenti di custodia, nel corso del colloquio sono stati presentati i risultati di una ricerca condotta in Sardegna del Prof. NIVOLI: tale ricerca mirava a mettere in luce la percezione di questi due gruppi nei confronti della legge in questione.

Per quanto si riferisce in primo luogo ai detenuti è emerso come tale normativa fosse vissuta quale strumento da usare in senso utilitaristico a vantaggio personale per l'ottenimento di benefici concreti ed immediati. Gli agenti di custodia, per parte loro, evidenziarono sia una certa diffidenza per le innovazioni di tale normativa, sia una tendenza a mantenere il ruolo custodialistico tradizionale, sia anche il timore di una eccessiva esposizione per la propria incolumità. Da parte infine sia dei detenuti che degli agenti di custodia veniva espresso il fondato timore di una perdita nella chiarezza di definizione dei reciproci ruoli, a cagione dei nuovi contenuti rieducativi, che potevano apparire in contrasto con un sistema di gestione dei rapporti ormai acquisito, e con le esigenze custodialistiche.

3. — Occorre preliminarmente chiarire, prima di passare a considerare ciò che è stato fatto, ciò che non è stato fatto o che era possibile fare, che cosa la Riforma si proponeva: quale lo spirito che la supportava, quali le mete. Ciò va effettuato in due direzioni: considerando le modificazioni che dovevano inserirsi nell'interno del carcere, e le innovazioni giuridiche (le misure alternative) proiettate al di fuori.

Soffermandoci per il momento solo sul primo aspetto, la Riforma ha avuto tre obiettivi fondamentali: migliorare la qualità della vita materiale e relazionale del detenuto, aumentare il controllo della magistratura nell'interno della istituzione sottraendo potere all'autorità amministrativa, promuovere l'opera di rieducazione e di risocializzazione.

Quest'ultimo è senz'altro l'aspetto maggiormente enfatizzato, il fiore più appariscente all'occhiello della Riforma: affermazioni di principio molto impegnative (coerenti del resto con il dettato costituzionale) sul significato prevalentemente rieducativo da conferirsi alla carcerazione; strutture di intervento capillari (ad esempio gli educatori a tempo pieno); osservazione scientifica della personalità dei condannati per scegliere individualmente le modalità di trattamento più idonee; impiego di esperti (psicologi, psichiatri, pedagogisti, criminologi) per programmi di trattamento individuali da attuarsi di concerto col giudice di sorveglianza, con i servizi sociali, col personale dirigente e di custodia, con gli operatori penitenziari.

Che le prospettive generalizzate di ordine rieducativo fossero un aspetto difficilmente concretizzabile, specialmente nel profilo del trattamento tecnico-scientifico, non era difficile da prevedersi, posto che la Riforma ha espresso un tipo di ideologia che nel mondo giuridico, penalistico e criminologico, era ormai in declino già nel momento in cui venne codificata. I miti a lungo coltivati su una possibile modificazione dell'uomo in carcere attraverso l'uso sistematico di tecniche psicologiche o pedagogiche sono ormai da tempo abbandonati, così come la speranza di poter controllare la criminalità impiegando molti fondi per tecnici e strutture da adibire alla socializzazione durante la detenzione. Non meraviglia pertanto che siano andate deluse le speranze di veder qualcosa di sostanzialmente cambiato in questa prospettiva di generale rieducazione: il difetto non è tanto dovuto alla insufficienza dei mezzi per conseguire l'obiettivo del carcere rieducativo, quanto al tipo stesso di obiettivo, troppo ambizioso o addirittura utopistico.

Altri fattori hanno poi contribuito a svuotare di significato la proposta rieducativa: fra di essi non può certo dimenticarsi il clima di violenza, di intimidazione e di ricatto instaurato dal prevalere della delinquenza organizzata (mafiosa, camorrista, terrorista) nella gestione del potere interno al carcere, le conseguenti reazioni del potere istituzionale, il clima di tensione venutosi a creare in molte carceri. A seguito della messa in essere di un processo accusatorio nei confronti della funzione custodialistica, a causa dell'ambiguità dei ruoli del personale carcerario — voluta dalla ideologia riformista — investito all'un tempo di funzioni mal conciliabili di custodia e di rieducazione, della frequente inefficienza della amministrazione, oltre che dello strapotere economico e ricattatorio della delinquenza più forte, si è spesso creato un vuoto di potere: e se il potere di coloro che gestivano il carcere era un tempo eccessivo, e talora fonte di arbitri, col vuoto si è fatto lo spazio per un nuovo potere, informale ma reale, che è stato occupato dalla delinquenza organizzata. Ma anche il clima di tensione nel carcere — che tra l'altro è meno rilevante nel suo complesso di quanto non appaia dalle cronache giornalistiche, essendo prerogativa di pochi grandi ed ingestibili istituti, di fronte ad un rilevante numero di carceri piccoli ove l'ambiente è ben diverso — non è ricollegabile alla Riforma o alla sua mancata applicazione.

Nell'ambito del convegno, ribadendo tali concetti, si è ancora una volta sottolineato come non sia realizzabile una rieducazione imposta *ope legis*, in quanto nel concetto di trasformazione della personalità di un soggetto è insita una serie di passaggi evolutivi e di spinte motivazionali, inibiti spesso proprio dall'ambiente e dalle circostanze del tutto peculiari in cui si viene a realizzare tale trattamento.

Questa difficoltà a conciliare un'ipotesi di trattamento rieducativo con il contesto carcerario è stata in particolar modo rilevata dagli esperti (di cui all'art. 80 della legge), che sulla base della loro diretta esperienza, hanno denunciato un senso profondo di smarrimento, di perplessità, di difficoltà operativa. Molti sono stati i problemi sollevati a tale proposito: in generale la recente messa in crisi della stessa ideologia del trattamento clinico-criminologico, tenuto anche conto dell'orientamento che è dato constatare in molti Paesi stranieri nei quali appunto la prospettiva clinica ha lasciato attualmente il posto ad un ritorno verso una concezione esclusivamente retributiva e custodialistica della pena. Più in particolare si sono messi in evidenza alcuni problemi di base, quali la possibilità di manipolazione dell'esperto da parte del detenuto, che utilizzerebbe tale figura unicamente al fine di ottenere dei benefici sul piano pratico; inoltre è stata rilevata la difficoltà a conciliare le esigenze dell'istituzione carceraria con le esigenze, talora in contrasto, del detenuto, che dovrebbe essere per parte sua l'unico reale utente dei servizi di trattamento, in una prospettiva di rapporto paziente-terapeuta; ed ancora si è sottolineata la circostanza che tali servizi non dovrebbero avere il carattere di prescrizioni obbligatoria, bensì garantire una piena libertà di accesso da parte del detenuto, dal momento che, per qualsiasi trasformazione personologica e per ogni attività di terapia e di supporto psicologico, è essenziale la motivazione interiore del soggetto; infine è stata più volte ribadita, e da tutti i partecipanti concordemente sostenuta, la necessità di un'assoluta chiarezza e specificazione dei ruoli e delle regole comportamentali, onde evitare il più possibile false aspettative, ambiguità dei compiti ed ambivalenza dei rapporti. Su tali presupposti, in definitiva, l'immagine del trattamento che è scaturita dal colloquio è apparsa in sostanza essere quella di una offerta di servizio a vantaggio di chi, a suo personale giudizio, ne abbia bisogno.

Tutti questi problemi e difficoltà, presenti anche prima dell'entrata in vigore della Riforma penitenziaria in quei contesti istituzionali nei quali, in via sperimentale, era stato effettuato un programma rieducativo, si sono accentuati dopo l'emanazione della Riforma, proprio nel momento in cui questa ha istituzionalizzato il trattamento rieducativo: circostanza che ha portato con sé tutta una serie di aspettative deluse e che ha provocato una netta tendenza da parte degli operatori penitenziari, e in particolare dei criminologi, ad abbandonare il campo.

Se quindi si è riscontrata un pieno accordo da parte dei partecipanti al Colloquio in merito alla crisi dell'ideologia del trattamento e della sua attendibilità, la maggior parte di essi ha fatto però rilevare come non si possa ripercorrere il cammino a ritroso, rinunciando ad esigenze e principi a lungo maturati e dibattuti, e rispondenti in definitiva a precise richieste sociali, tuttora valide: è pertanto emersa l'esigenza di proseguire su questa linea, tralasciando discorsi generali, astratti e torici, per sviluppare e perseguire obiettivi parziali, privilegiando le applicazioni concrete e pragmatiche.

4. — Altra questione a lungo trattata, e sulla quale si è verificata unanimità di consensi, è quella relativa alla esigenza di una maggior qualificazione professionale dei diversi operatori penitenziari. In particolare è emersa la necessità di una più accurata preparazione del personale di custodia; si è inoltre rilevato che la legge non ha previsto un ruolo definito per la figura dell'educatore, la cui posizione si presenta generica, ambivalente e fonte di confusione, a cagione della indeterminatezza delle sue funzioni.

Proprio sulla base della questione relativa alla mancata chiarificazione dei ruoli, che coinvolge tutte le parti, e cioè sia i detenuti, sia la custodia, sia l'amministrazione carceraria, sia gli operatori penitenziari, è stata più volte ribadita la necessità che vengano apprestati regolamenti interni il più possibile chiarificatori nell'attribuzione di compiti e funzioni, di diritti e doveri.

E' inoltre stata auspicata, in ottemperanza allo spirito informatore della Riforma, una maggior possibilità di scambio, di rapporti, di collegamenti con la realtà esterna, in particolare con gli Enti Locali operanti sul territorio, che dovrebbero farsi carico e lasciarsi coinvolgere nei problemi della criminalità,

cercando, unitamente all'Autorità Giudiziaria e a quella Amministrativa, delle soluzioni alternative che rendano agibile, per una fascia sempre maggiore di detenuti, l'approccio con l'ambiente esterno al carcere, favorendo in tal modo una maggior permeabilità tra le due strutture.

5. — Nella seconda parte del Colloquio sono stati affrontati gli altri fondamentali aspetti della Riforma, consistenti nelle misure alternative alla detenzione e nei compiti della Sezione di sorveglianza.

Per ciò che attiene innanzitutto all'introduzione di nuovi istituti tendenti a favorire il reinserimento del condannato nel tessuto sociale, e cioè l'affidamento in prova al servizio sociale in luogo del carcere, la semi-libertà con possibilità di vivere liberi durante le ore diurne, le licenze per gravi ragioni familiari, lo sconto semestrale di venti giorni di pena detentiva in premio della buona condotta, la possibilità di revoca anticipata o di modificazione delle misure di sicurezza, è da rilevarsi come queste siano state tutte presentate quali innovazioni fra le più qualificanti della Riforma.

Pertanto al momento della sua introduzione le riserve dottrinali e ideologiche non sono mancate. Da una parte sono stati criticati il troppo poco spazio dato ad una più generale alternativa alla prigione; la scarsa utilizzazione dell'affidamento al servizio sociale — unica misura veramente alternativa alla detenzione — rispetto alla semi-libertà, che è pur sempre una carcerazione attenuata; l'utilizzo dell'affidamento al servizio sociale solo laddove le previsioni di reinserimento sono molto elevate o pressoché certe, alterando il significato del «mettere alla prova»; l'esclusione dalle misure alternative per certe categorie prefissate di reati (rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), tradendo il principio della individualizzazione.

Da un'altra prospettiva si è sottolineato il fatto che i benefici possono facilitare la scarcerazione, prima della fine della pena, anche di persone socialmente pericolose, ovvero favorire i contatti criminali, piuttosto che quelli socialmente utili, fra mondo esterno e carcere. E' stato inoltre criticato l'incondizionato permissivismo e l'indulgenzialismo.

Le indicazioni che sono emerse da chi opera nel settore ed ha maturato esperienze in questi primi sei anni di applicazione delle misure alternative sono apparse diverse, talora divergenti e non ancora confortate da ricerche statistiche sulla loro efficacia. Si è però constatato un diffuso atteggiamento che, in modo più o meno ottimistico, è pur sempre tutto sommato positivo. E' stato sottolineato il significato costruttivo della «contrattazione» fra lo Stato, titolare della pretesa punitiva, e il condannato soggetto alla pena che, in una forma meno afflittiva della detenzione, assolve il suo debito retributivo se dimostra di aver tenuto fede al patto, mentre gli si riapre la via del carcere se la prova fallisce. Si è poi posto l'accento sul fatto che le misure alternative mantengono ugualmente l'effetto intimidativo individuale e rappresentino effettivamente una incentivazione, che è di interesse pubblico, all'adattamento alle regole di conformità. Particolare interesse e significato è stato riservato al coinvolgimento di organismi diversi da quelli tradizionali nella gestione della amministrazione della giustizia e nel controllo in libertà: per il primo aspetto è ritenuto positivo l'inserimento di giudici laici nell'organo giurisdizionale competente (la Sezione di sorveglianza), che, in veste di esperti, forniscono un contributo pragmatico e personalizzato alla risoluzione dei casi; per il controllo in libertà è stata sottolineata l'importanza del coinvolgimento dei servizi sociali, sia di quelli specificamente addetti alla supervisione che si sostituiscono al controllo di polizia, sia di quelli normali degli enti locali, chiamati a collaborare alla riuscita del programma.

La collaborazione dei Centri di servizio sociale è apparsa proficua e indispensabile non solo nella fase di trattamento durante l'esecuzione della misura, ma soprattutto nel momento istruttorio, onde pervenire ad una visione più completa del contesto socio-ambientale in cui è inserito il soggetto richiedente i benefici, posto che è proprio nel e sul territorio che le misure alternative trovano la loro concreta applicazione.

Conseguentemente la Sezione di sorveglianza pur mantenendo le caratteristiche di garanzia degli abituali organi giurisdizionali, è apparsa in grado di agire in modo più concreto, rapido e mirato, scaturendone anche un maggior coinvolgimento della collettività che viene corresponsabilizzata, ad esempio per

la ricerca e l'offerta del lavoro, per l'inserimento in ambienti protetti, per gli interventi socioterapici.

Non ultima, fra gli aspetti positivi della Riforma, è la possibilità di revoca e modifica delle misure di sicurezza prima dello scadere del termine minimo: circostanza questa che ha consentito di sanare molte situazioni palesemente distorte, quale l'obbligo prima esistente di internamento in ospedale psichiatrico giudiziario anche quando non vi era alcuna indicazione clinica in tal senso.

Le misure alternative previste dalla legge risultano ovunque ampiamente applicate: non può pertanto in tal senso giustificarsi l'accusa che la Riforma non è stata attuata. Sono emerse, dal confronto delle esperienze, varie carenze, difficoltà per una approfondita conoscenza della personalità dei condannati, talora lacunosità negli interventi del servizio sociale: ma sono riserve contingenti e suscettibili di correzione. Si è rilevata anche una discreta difformità nella criteriologia di adozione delle misure: l'elevata discrezionalità, necessaria in tal genere di interventi, comporta di conseguenza difformità nei giudizi che, di volta in volta e di luogo in luogo, risentono degli orientamenti ideologici dei giudici e dei loro indirizzi di politica penale.

A tale proposito è stata sottolineata peraltro la necessità, attraverso contatti diretti tra i membri delle varie Sezioni di sorveglianza, di pervenire ad una maggiore uniformità dei criteri di valutazione da parte di tale organo giurisdizionale, mancando ancora una sufficiente giurisprudenza in proposito. Infatti si è verificata una sorta di isolamento delle diverse Sezioni e di mancanza di un confronto critico, con la conseguenza di una notevole disparità di criteriologia nella concessione di tali benefici.

6. — Non sembrano essere sorti grossi problemi per quanto attiene all'esperto in veste di giudice laico nell'ambito della Sezione di sorveglianza. Si è ribadita la necessità che il suo compito nel contesto del giudizio non deve limitarsi ad una semplice presenza indifferenziata, ma deve consistere in un apporto derivante dalla sua specifica formazione professionale. Ed è stata ancora unanimamente sottolineata l'importanza della completezza della visione d'insieme durante il giudizio, e cioè la necessità che a questa fase si pervenga con molti elementi a

disposizione, raccolti sia con una conoscenza diretta del soggetto, sia attraverso la previa lettura degli atti istruttori, sia attraverso una presa di contatto sui singoli casi con gli operatori all'interno del carcere.

Considerando il ruolo dell'esperto in carcere per contro, si è rilevata ancora una volta la mancanza di chiarezza nella definizione del suo ruolo, ed è stato in particolare sottolineato come la concomitanza del suo ingresso nella istituzione carceraria con quello degli educatori abbia comportato ulteriore confusione ed una facile sovrapposizione nei rispettivi compiti e doveri.

In particolare molte critiche sono state rivolte ad una delle funzioni dell'esperto, e precisamente a quella della partecipazione alla redazione di rapporti di osservazione che dovrebbero costituire uno dei supporti fondamentali per il giudizio della Sezione di sorveglianza.

In questa prospettiva la posizione dell'esperto in carcere è estremamente conflittuale, proprio nel momento in cui assume in un unico individuo funzioni di trattamento, implicanti per definizione un rapporto di mutua fiducia, disponibilità e segretezza, con funzioni di osservazione per la conoscenza del soggetto al fine di riferirne all'Amministrazione carceraria e all'Autorità Giudiziaria. Siffatta confusione investe anche una esatta definizione di chi veramente sia l'utente dell'attività di trattamento e di osservazione, posto che tale attività non si esaurisce nel rapporto terapeuta-detenuto, ma ha anche contemporaneamente lo scopo di fornire indicazioni all'istituzione. Circonstanza questa che aumenta la confusione di ruoli all'interno del carcere, sia nella percezione del detenuto, che finisce col guardare con sospetto tale figura, sia nell'esperto stesso che vive il suo ruolo in termini altamente conflittuali ed ambivalenti. Questa è la ragione del notevole disinvestimento, dei dubbi, delle incertezze, delle aspettative deluse, denunciati nel corso del Convegno, che hanno spesso comportato una tendenza all'abbandono. D'altro canto, come si è detto, si è sottolineata la necessità di proseguire questo tipo di attività, tuttora irrinunciabile, ponendosi degli obiettivi più immediati, concreti, parziali, cercando di migliorare la metodologia di osservazione conformemente alle necessità della Sezione di sorveglianza; ed inol-

tre di eventualmente diversificare le funzioni degli esperti in carcere, delegandone taluni solo alla osservazione ed altri solo al trattamento.

7. — Più difficile è lo stabilire se si sono realizzati gli obiettivi risocializzativi che informano la legge: se cioè le misure alternative abbiano favorito l'adattamento sociale ed abbiano effettivamente messo in moto meccanismi di accettazione e di adesione alle norme. Quel che è certo è che le misure alternative evitano o riducono la afflittività del carcere in tutti quei casi — e non sono pochi — ove il delitto è meramente occasionale; consentono di umanizzare la pena, e talora di lasciarle solo un valore simbolico, per quei soggetti che non sono socialmente pericolosi, per i quali non vi è problema di risocializzazione e laddove il reinserimento è facile e prevedibile. Per la massa degli altri, per i delinquenti persistenti, abituali, saldamente coinvolti nella sottocultura delinquenziale, sia essa organizzata o no, gli effetti delle misure alternative sono prevedibilmente spesso sconcertanti, se non del tutto inutili. Del resto i decenni di applicazione del *probation* hanno indicato, in altri Paesi, la scarsa efficacia statistica delle misure alternative a ridurre il tasso di recidiva, che resta analogo a quella del carcere.

In questa prospettiva il bilancio delle misure alternative può essere insoddisfacente e deludente, ma ciò solo se si erano poste su di esse aspettative troppo enfatizzate e miracolistiche. Il loro significato, anche nei casi di incerta prognosi, è pur sempre — come si era detto per i fini risocializzativi degli interventi in carcere — da ravvedersi come «offerta di opportunità» per chi voglia accettarle. Anche le misure devono essere intese in vista di mete parziali, contingenti, pragmatiche, caso per caso: non si può chiedere loro di modificare l'andamento della criminalità, essendo paghi se, in taluni individui, riescono a render la pena meno gravosa e meno nociva.

8. — A conclusione di questo incontro tra operatori di vario livello e diversa provenienza culturale e professionale nell'ambito penitenziario, ci sembra di poter rilevare come, nonostante la presenza di pareri contrastanti, di critiche di fondo, di divergenze in ordine all'applicazione concreta, si sia giunti

ad un giudizio sostanzialmente positivo sulla Riforma dell'ordinamento penitenziario e sulle innovazioni da essa introdotte.

In particolare — riassumendo le questioni maggiormente dibattute — si è posto l'accento sulla validità dell'introduzione delle misure alternative alla detenzione che offrono una reale modalità di trattamento extra-istituzionale, favorendo l'inserimento del soggetto nella realtà esterna al carcere e provocando, anche se con indubbie remore e difficoltà, l'attivazione delle forze territoriali e del tessuto sociale in questo particolare settore.

Altrettanto positivamente è stato valutato l'operato della Sezione di sorveglianza, ed è stata sottolineata in particolare la validità della sua struttura composita. In questa prospettiva si è fatta presente l'opportunità di una maggiore utilizzazione dell'apporto tecnico degli esperti in essa inseriti, ed anche si è auspicato un maggior contatto tra le diverse Sezioni di sorveglianza al fine di verificare e di confrontare le criteriologie adottate per la concessione dei benefici.

Per contro la figura dell'esperto inserito per le attività di osservazione e di trattamento all'interno della struttura penitenziaria ha suscitato pareri contrastanti e osservazioni critiche, soprattutto incentrati sulla ambiguità di fondo di tale figura, ad un tempo terapeuta-rieducatore ed osservatore-informatore dell'autorità giudicante, tale da comportare in definitiva incertezze e frustrazioni negli stessi esperti, ed un rapporto spurio e contraddittorio di questi con i detenuti.

In questo quadro è emersa una certa volontà di disimpegno, ricollegabile ai sostanziali problemi operativi all'interno della struttura penitenziaria, alle concrete difficoltà di instaurare un adeguato rapporto paziente-terapeuta nel contesto carcerario, alla messa in crisi più in generale del concetto stesso e dell'ideologia del trattamento clinico-criminologico.

Sul presupposto peraltro che si possa pervenire, quale momento fondamentale per una più soddisfacente attuazione della Riforma, ad una piena chiarezza e definizione dei ruoli, dei diritti, dei doveri di tutte le forze interessate, e quindi della Amministrazione, dei diversi operatori, della custodia, dei detenuti, è stata ribadita la necessità che non si torni più indietro, verso concezioni solo retributive, intimidative e di difesa sociale della

pena, e si è sottolineato come, lasciate da parte prospettive di applicazione della Riforma astratte, teoriche ed ideologizzate, possa e debba comunque essere offerto ai detenuti un servizio genericamente clinico-psicologico non coattivo e con obiettivi essenzialmente di tipo pragmatico.

Ipotesi questa di ridefinizione del concetto di trattamento che, ben lungi dall'esaurirsi nello stretto ambito istituzionale, dovrebbe trovare validi punti di riscontro e di applicazione nella realtà esterna, auspicandosi quindi in tal senso un concreto interesse da parte degli Enti Locali territoriali nei confronti dei problemi della criminalità, una maggior permeabilità tra carcere ed ambiente esterno, un cercare nuove vie tramite le quali favorire un approccio ed un inserimento nella realtà extracarceraria per un numero sempre maggiore di detenuti.

RIASSUNTO

Gli Autori tratteggiano gli aspetti salienti del dibattito sulla applicazione della riforma penitenziaria del 1975, organizzato nel giugno 1982 a Gargnano del Garda.

La riforma penitenziaria ha deluso le speranze di molte forze sociali e politiche, soprattutto per quanto riguarda la sua funzione preminente: la rieducazione.

Se quindi la riforma risente di questa crisi dell'ideologia del trattamento rieducativo all'interno del contesto carcerario, altri aspetti di essa, come le misure alternative e le funzioni della Sezione di sorveglianza, offrono una prassi di trattamento extra-istituzionale più realistica e

Gli Autori concludono auspicando una ridefinizione del concetto di trattamento che, se pur offra un intervento intramurale non coattivo, non si esaurisca in esso ma trovi soprattutto realizzazione nella realtà esterna territoriale.

RESUME

Les Auteurs évoquent les aspects saillants du débat qui s'est tenu en juin 1982 à Gargnano del Garda, et qui portait sur l'application de la réforme pénitentiaire italienne de 1975.

Cette réforme pénitentiaire a sans doute déçu les espoirs de nombreuses forces sociales et politiques, surtout en ce qui concerne son rôle majeur: la rééducation.

Cependant, s'il est vrai que cette réforme ressent de la crise de l'idéologie du traitement rééducatif à l'intérieur du contexte pénitentiaire, certains de ses aspects - tels les mesures alternatives et les fonctions de la chambre de surveillance - offrent par contre une routine de traitement extra-institutionnel davantage réaliste et plus valable.

Les Auteurs concluent en souhaitant une nouvelle définition du concept même de traitement, capable de donner lieu à une intervention intra-muros non coactif sans pour autant se borner à cela, mais capable aussi et surtout de se situer en plein dans la réalité du terroir.

SUMMARY

The Authors outline the prominent aspects of the debate on the application of the 1975 prison reform, organized in June 1975 at Gargnano del Garda.

The prison reform has frustrated the hopes of many social and political forces, especially as regards its pre-eminent role: re-education.

If, therefore, the reform feels the effects of the crisis of ideology of the re-educational treatment within the prison context, other aspects of it, such as the alternative measures and the functions of the Supervision Section, offer a more realistic and valid extra-institutional practice of treatment.

The Authors conclude by expressing the hope for a re-definition of the concept of treatment which, even while offerings a non-coercive intra-mural intervention, would not exhaust itself in it but mostly finds its achievement in the territorial external reality.

RESUMEN

Los Autores esbozan los aspectos sobresalientes del debate sobre la aplicación de la reforma penitenciaria de 1975 y que se llevó a cabo en Junio de 1982 en Gargnano del Garda.

La reforma penitenciaria ha desilusionado a muchas fuerzas sociales y políticas, sobre todo en lo que se refiere a su función primordial: la reeducación.

Si por una parte la reforma acusa esta crisis en la ideología del tratamiento reeducacional en el contexto carcelario, hay otros aspectos de la misma, tales como las medidas alternativas y las funciones de la Sección de Vigilancia, que posibilitan una aplicación extra-institucional más realística y válida.

Los Autores concluyen asupiciando que se haga una redefinición del concepto de tratamiento que, a la vez que posibilite una intervención no coactiva dentro de los muros, no se agote allí sino que, sobre todo, se concrete en la realidad exterior del territorio.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Autoren schildern die wichtigsten Gesichtspunkte der, im Juni 1982 in Gargnano del Garda stattgefundenen Debatte über die Durchführung der Strafanstaltsreform von 1975.

Die Strafanstaltsreform hat, vor allem was ihre hervorragende Funktion: die Umerziehung, angeht, die Hoffnungen vieler gesellschaftlicher und politischer Kräfte enttäuscht.

Wenn daher die Reform unter den Folgen dieser ideologischen Krise der Umerziehungsmassnahmen innerhalb des Gefängnisbereiches leidet, bieten andere ihrer Aspekte, wie die alternativen Massnahmen und die Funktionen der Überwachungsabteilung, ein realistischeres und geeigneteres Behandlungsverfahren ausserhalb der Anstalt an.

Schliessend äussern die Autoren den Wunsch nach einer Neubestimmung des Behandlungskonzepts, welche, wenn sie auch einen nicht koaktiven Eingriff innerhalb der Mauern anböte, sich nicht darin erschöpfte, sondern ihre Verwirklichung vor allem in der äusseren Umgebung fände.